

CENTRO STUDI DI DIRITTO PENALE EUROPEO
CAMERA PENALE DI COMO E LECCO
UNIVERSITÀ DELL'INSUBRIA
UNIONE AVVOCATI EUROPEI
ORDINE AVVOCATI DI COMO

**DIFENDERSI MENTENDO
E GIUSTO PROCESSO**
NUOVI ORIZZONTI DELLA DIFESA PENALE

30 settembre 2006
Como – Villa Gallia

INTRODUZIONE

La pubblicazione degli interventi illustrati nel corso del convegno (sapientemente moderato, nelle due distinte parti, dal prof. Mario Chiavario e dalla prof.ssa Francesca Ruggieri), organizzato dalla Camera Penale di Como e Lecco, dal Centro Studi di Diritto Penale Europeo, in simbiosi ideale e operativa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Como, la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università dell'Insubria e l'Unione Avvocati Europei, impone, preliminarmente, la sottolineatura della assoluta originalità e novità dell'argomento.

Per la prima volta, dinanzi alla cultura giudiziaria italiana, è stato posto e affrontato il quesito circa la compatibilità tra la facoltà di "difendersi mentendo" e i valori del "giusto processo" espresso dall'art. 111 Cost.

Ma quello che più importa sottolineare, è come il tema in questione sia stato sottoposto ad un variegato esame critico, sia con riferimento alle problematiche rigorosamente processual-penalistiche, sia con riferimento alle tematiche deontologiche e pratiche; senza trascurare la illustrazione di aspetti comparatistici.

Ne è nato un articolato dibattito dal quale sono emersi interessanti e inediti spunti; premesse per un nuovo convegno il quale potrà portare a maturazione ulteriore, gli stimoli embrionalmente ora suscitati.

È rimasta velata, invece, la ragione più profonda che aveva suscitato il "coraggio" di organizzare un convegno su un tema tanto innovativo quanto "scomodo": cercare una via per dare dignità ed efficacia alla desolante immagine del difensore penale, la cui "credibilità" processuale (e sociale) è annichilita dall'appiattimento (spesso necessitato) sulla figura dell'accusato, cui è riconosciuta facoltà di mentire.

Obiettivo "subliminale" del convegno, era quello di vedere se e come sia possibile incrinare la ineluttabilità di questa "facoltà di mentire", intesa quale prerogativa fino ad ora intangibile nei sistemi penali con-

tinentali (ma non nei sistemi di common law!), per "liberare" l'avvocato difensore da questo mortificante fardello limitativo, in ultima analisi, della stessa funzione difensiva.

Il convegno ha, in gran parte, evitato questa prospettiva, orientandosi prevalentemente sulla problematica processualistica e lambendo, solo marginalmente, l'aspetto deontologico e della "ragion pratica".

Si è trattato, comunque, di un importante "primo passo" cui i valorosi relatori hanno fornito spessore argomentativo e originalità di prospettiva, segnalando autentico vivo interesse per un tema che appare sempre più ineludibile.

Soprattutto se si vuole conferire contenuto e valore concreti al c.d. "giusto processo" nonché, in esso, alla coerente collocazione dell'accusato e al "principio del contraddittorio", e se si vuole avere una avvocatura penale, espressione di quella "funzione sociale" che, sia pure nella dimensione privatistica del compito difensivo, lo connota di un più elevato "valore aggiunto".

Un compito in cui l'utile individuale si realizzi esclusivamente quale risultato conseguibile nel rispetto di valori e di regole, coerenti con la funzione che il processo penale è chiamato ad assolvere.

Avv. Renato Papa

PRESENTAZIONE DEL CONVEGNO

Avvocato Renato Papa *Presidente Camera Penale di Como e Lecco*

Porgo, innanzitutto, il più caloroso benvenuto a nome del Centro Studi di Diritto Penale Europeo e della Camera Penale di Como e Lecco, che hanno avuto l'idea di organizzare questo incontro alla cui realizzazione hanno partecipato, altresì, l'Unione Avvocati Europei e l'Ordine degli Avvocati Como.

Questo, va riconosciuto senza titubanze, è un convegno particolare per il contenuto dell'argomento affrontato. Per la prima volta viene proposto e dibattuto un tema che considero centrale rispetto alla nostra realtà professionale e tale da sottendere grande forza innovatrice. Non tanto con riferimento agli aspetti processual-penalistici, che pure sono importanti e vanno affrontati e saranno affrontati adeguatamente (abbiamo dei luminosi rappresentanti della Cattedra processual-penalistica italiana), quanto sotto il profilo, di particolare interesse in questo momento storico caratterizzato da grandi confusioni ideali, riguardante cosa debba essere l'Avvocatura penale italiana, quale sia lo scenario che si dovrà proporre per far sì che essa esca dalla deprimente condizione che ne caratterizza l'immagine e l'operatività. Questa è l'idea che sta alla base di questo incontro.

Voi vedete sinteticamente indicato nel titolo questo tipo di problematica, "*Difendersi mentendo*" – quindi l'attenzione rivolta all'accusato- e giusto processo", ossia l'attenzione rivolta al momento processuale, lo strumento nel quale dobbiamo vedere se il "*difendersi mentendo*" sia ancora accettabile.

Tutto questo, poi, nel sottotitolo, confluisce in una posizione importantissima, che è quella fondamentale del nostro incontro, "*nuovi orizzonti della difesa penale*"; quindi l'attenzione sulla nostra professione, l'attenzione sulle prospettive. Ossia impariamo a guarda-

DIRITTO AL SILENZIO E FACOLTÀ DI MENTIRE NEL SISTEMA SPAGNOLO

Sommario: 1. Introduzione. Quadro normativo costituzionale ed ordinario e piano dell’esposizione. 2. Il diritto al silenzio dell’accusato e il doveroso avvertimento circa tale diritto. 3. Le dichiarazioni dell’accusato sul fatto proprio. 4. Le dichiarazioni dell’accusato sulla responsabilità di altri.

1. Introduzione. Quadro normativo costituzionale ed ordinario e piano dell’esposizione.

Nell’espone lo stato dell’arte relativo ad un qualsiasi sistema straniero credo occorra sempre evitare due rischi: il rischio di dare coordinate troppo generiche e vaghe ed il rischio, opposto, di lasciarsi prendere da quella che acutamente è stata definita “la tirannide dei dettagli”, con perdita del quadro d’insieme.

Cercando di evitare e l’uno e l’altro rischio, ritengo comunque che ogni riflessione sul tema assegnato debba partire dalla Costituzione, che risale al 1978, dopo la morte di Franco⁸, e consta di 169 articoli⁹, due dei quali ci interessano particolarmente:

8. Dopo la morte di Franco, nel 1975, la Spagna conobbe quella fase di transizione denominata *ruptura pactada*, con cui le istituzioni illiberali vennero erose, per dir così, dal di dentro.

Uno dei primi prodotti di tale transizione fu appunto la Costituzione del 1978, che deve molto a schemi e principi soprattutto della Costituzione tedesca e di quella italiana, oltre che, per quanto concerne i diritti fondamentali, alle fonti di diritto internazionale.

9. Da tale numero di articoli che la compongono discende l’accusa di magniloquenza e verbosità. Taluno arrivò persino ad affermare che essa era così dettagliata e specifica da assomigliare ad un regolamento ferroviario: GARCIA ESCUDERO e GARCIA MARTINEZ, *La Constitución día a día - Los grandes temas de la Constitución de 1978 en el debate parlamentario*, Congreso de los diputados, Madrid, 1998, 18-19. Una convincente spiegazione di tale “prolissità” viene data da FERNANDEZ SEGADO, *El sistema constitucional español*, Dykinson, Madrid, 1992, 161: dopo la lunga parentesi franchista era quasi inevitabile che si avvertisse la necessità di proclamare con forza - e talora con ridondanza - quegli elementari diritti che sino a pochi giorni prima erano stati negati.

- l’art. 17.3: «*Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales, en los términos que la ley establezca*»;

- l’art. 24.2: «*Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia*».

Mi scuso se, dopo aver citato la Costituzione non scendo subito a livello della legge ordinaria, ma ritengo si debba subito introdurre il fondamentale ruolo di interpretazione di tali norme svolto dal *Tribunal constitucional* (TC). Ruolo fondamentale perché nel sistema spagnolo il TC, creato con *Ley Orgánica 2/1979* ed entrato in funzione nel 1980, non è solo giudice della costituzionalità delle leggi (o dei conflitti costituzionali), ma anche del c.d. *recurso de amparo* che, secondo gli artt. 41 ss. LO 2/1979, è possibile esperire contro le violazioni dei diritti e delle libertà fondamentali di cui agli artt. da 14 a 29 CE, previo esperimento dei rimedi giudiziari ordinari.

Per questo la giurisprudenza del TC in materia di diritti fondamentali (e gli artt. 17 e 24 CE, sopra citati, rientrano tra quelli per cui è possibile l’*amparo*), pur di soli 26 anni, appare oltremodo autorevole.

Secondo alcune statistiche, anzi, l’art. 24 CE è la norma di cui con più frequenza si lamenta la violazione con il *recurso de amparo* e che conta la percentuale più alta di conseguenti decisioni favorevoli (benché vada per altro verso segnalato, con riguardo ai ricorsi proposti in via generale e non solo per lamentata violazione dell’art. 24 CE, che solo il 5% di essi supera il preventivo vaglio di ammissibilità¹⁰).

In una con la giurisprudenza del TC, ed anzi in suo necessario completamento (il *recurso de amparo* ha precisi limiti di sindacato), dovrà essere esaminata quella del *Tribunal supremo* (TS), corrispondente alla nostra Corte di cassazione.

Scendendo ora sì dalla CE al livello della legge ordinaria, occorre

10. Cfr. SERRA DOMÍNGUEZ, *Prólogo a PICÓ I JUNOY, Las garantías constitucionales del proceso*, Bosch, Barcelona, 1997, 11.

menzionare la legge processuale spagnola, la *Ley de Enjuiciamiento criminal* (LECrIm), che risale formalmente al 1882, ma che ovviamente è stata più volte emendata nel secolo scorso (in particolare, si ricorda la *Ley Orgánica 7/1988*, che, tra le altre cose, ha introdotto il *procedimiento abreviado* ed altre cose).

Ancor oggi, comunque, il sistema spagnolo è contrassegnato dalla presenza del giudice istruttore ed il *Tribunal constitucional* (TC) ha ritenuto che un tale modello di istruzione preliminare (unitamente ad altri possibili) è pienamente compatibile con la Costituzione (cfr. sent. TC n. 41 del 1998, F.J. 14).

Il pubblico ministero, o *Ministerio Fiscal* (MF), esercita certamente l'azione penale ma non ne detiene minimamente il monopolio. È addirittura la già citata Costituzione (art. 125 CE) ad affermare che «*los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine, así como en los Tribunales consuetudinarios y tradicionales*». Tale norma non fa che attribuire rango appunto costituzionale ad un istituto che il diritto processuale penale spagnolo conosceva da tempo (cfr. l'art. 101 LECrIm)¹¹. La funzione dell'azione popolare oscilla tra l'utopica volontà del legislatore liberale del diciannovesimo secolo di progredire verso una soppressione degli uffici del *Fiscal*, e l'odierna, ben più realistica funzione di controllo sull'operato del medesimo¹².

Quanto al piano della mia esposizione, mi soffermerò innanzitutto sull'ipotesi dell'esercizio del diritto al silenzio.

Successivamente passerò ad esaminare - siccome più articolato, complesso e delicato - il caso in cui, invece che serbare silenzio, l'accusato renda dichiarazioni. Le riflessioni saranno qui articolate lungo due direttrici:

- il problema della credibilità intrinseca della versione fornita dall'accusato, che è un problema squisitamente processuale. Quale credibilità hanno in genere le dichiarazioni dell'accusato, ad es. se con-

11. Va ricordato che se al termine dell'istruzione, l'accusa privata richiede l'apertura del giudizio orale, il giudice istruttore è tenuto a dare corso alla richiesta (in ciò mostrando molto bene il carattere popolare e penale dell'accusa popolare), salvo limitate eccezioni (per il processo ordinario cfr. 645 Lecrim e per il processo *abreviado* cfr. art. 790.6 Lecrim, la cui numerazione è oggi cambiata). Ed in ogni caso le limitazioni valgono anche per il MF.

12. Cfr. GIMENO SENDRA, in AA.VV., *Derecho procesal penal*, Colex, Madrid, 1999, 289.

fessorie? E quale, se invece si scopre che mente?

- il problema dell'accusato che attribuisca a terzi delle responsabilità penali. Qui si dipartono due ulteriori filoni: uno, ancora processuale, sulla credibilità in generale delle dichiarazioni del correo; uno, di natura sostanziale, sulla configurabilità o meno del reato di calunnia.

2. Il diritto al silenzio dell'accusato e il doveroso avvertimento circa tale diritto.

Nel sistema spagnolo il diritto al silenzio dell'accusato, sin dal primo contatto con l'autorità, è salvaguardato innanzitutto dalle due norme costituzionali sopra ricordate.

Ad attuarle, a livello di legge ordinaria, vi è l'art. 520.2 LECrIm (come modificato dalla *Ley Orgánica 14/1983*, che lo ha adeguato ai nuovi principi costituzionali), che, nel caso di **arresto o custodia cautelare**, impone al giudice, P.M. ed alla stessa polizia giudiziaria di informare l'accusato del suo diritto al silenzio, a non autoincriminarsi e all'assistenza del difensore¹³.

Esso è dettato per il processo comune per delitti gravi, ma è applicabile anche al procedimento *abreviado* (in virtù del rimando generale di cui all'art. 758 LECrIm).

Nel diverso caso di accusato **in stato di libertà**, invece, soccorre una norma più generale: l'art. 118 LECrIm, il cui comma 1 recita:

«*Toda persona a quien se impute un acto punible podrá ejercitar el derecho de defensa, actuando en el procedi-*

13. Nei casi di privazione della libertà dell'accusato, la presenza del difensore (che si pone, evidentemente, anche come garanzia circa il rispetto degli avvertimenti sul diritto al silenzio), ai fini di eventuali dichiarazioni, è irrinunciabile: cfr. AA.VV., *Práctica del proceso penal*, Tomo II, Vol. I, 1079 e 1083 (e giurisprudenza *ivi* citata).

Quanto all'assistenza di difensore nel processo *abreviado*, si vedano gli artt. 767 e 768 LECrIm (norme introdotte dalla *Ley 38/2002* e che riprendono il contenuto dell'art. 788 LECrIm, contestualmente abrogato dalla medesima *Ley*):

- l'art. 767 LECrIm: «*Desde la detención o desde que de las actuaciones resultare la imputación de un delito contra persona determinada será necesaria la asistencia letrada. La Policía Judicial, el Ministerio Fiscal o la autoridad judicial recabarán de inmediato del Colegio de Abogados la designación de un abogado de oficio, si no lo hubiere nombrado ya el interesado*».

- l'art. 768 LECrIm: «*El abogado designado para la defensa tendrá también habilitación legal para la representación de su defendido, no siendo necesaria la intervención de procurador hasta el trámite de apertura del juicio oral. Hasta entonces cumplirá el abogado el deber de señalamiento de domicilio a efectos de notificaciones y traslados de documentos*».

miento, cualquiera que éste sea, desde que se le comunique su existencia, haya sido objeto de detención o de cualquiera otra medida cautelar o se haya acordado su procesamiento, a cuyo efecto se le instruirá de este derecho».

Due sono i concetti intorno a cui ruota l'applicazione di tale norma.

Il primo è l'esistenza di una accusa, che funge da presupposto applicativo. L'accusa - intesa come attribuzione di una ipotesi di fatto determinato, costituente reato, ad un soggetto - può provenire dal giudice istruttore, dal P.M. o anche dalla polizia (ad es. in caso di arresto). Ipotesi di "accusa" a tale effetto sono appunto la detenzione, l'applicazione di altre misure cautelari, l'ammissione di denuncia o querela, in genere qualunque atto di indagine che contenga l'accusa (quest'ultima categoria volutamente aperta): ciò che in Italia si dovrebbe definire come addebito provvisorio¹⁴. Quando sorga una accusa, questa deve essere portata immediatamente a conoscenza dell'imputato.

Il secondo concetto è quello di **diritto di difesa**: per effetto dell'emersione di un'accusa e della sua conseguente pronta comunicazione all'accusato, questi deve essere anche avvertito della possibilità di esercitare sin da subito i suoi diritti difensivi. E, come si è visto, tra questi vi è appunto il diritto al silenzio.

Ecco che il ruolo del combinato disposto delle norme costituzionali e di quelle ordinarie, appena citate, appare compendiato nella seguente giurisprudenza costituzionale:

«Así pues, los derechos a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable contemplan, como su enunciado indica, los que en el proceso penal al imputado o a quien pueda adquirir tal condición corresponde, y acerca de los cuales los órganos judiciales deben ilustrar desde el primer acto procesal en el que pueda dirigirse contra una determinada persona el procedimiento, de no prestar declaración en contra de sí mismo y de no confesar la culpabilidad. Tanto uno como otro son garantías o dere-

¹⁴ Sulla definizione di addebito provvisorio, cfr. RUGGIERI, *La giurisdizione di garanzia nelle indagini preliminari*, Giuffrè, Milano, 1996, 141 ss.

chos instrumentales del genérico derecho de defensa, al que prestan cobertura en su manifestación pasiva, esto es, la que se ejerce precisamente con la inactividad del sujeto sobre el que recae o puede recaer una imputación, quien, en consecuencia, puede optar por defenderse en el proceso en la forma que estime más conveniente para sus intereses, sin que en ningún caso pueda ser forzado o inducido, bajo constricción o compulsión alguna, a declarar contra sí mismo o a confesarse culpable (SSTC 36/1983, fundamento jurídico 2.; 127/1992, fundamento jurídico 2.)» (TC 197/1995, F.J. 6).

In definitiva, sia la polizia, sia il P.M., sia il giudice istruttore possono, nella fase delle indagini, raccogliere dichiarazioni dall'accusato¹⁵. Devono però farlo con tutte le garanzie previste dalla legge (in sostanza, avvertendolo dei diritti di cui all'art. 520 LECrim) se, come si vedrà, si vuole poi recuperare tali dichiarazioni in un futuro, eventuale giudizio dibattimentale¹⁶.

Un'ultima precisazione sul diritto al **silenzio**. In alcuni repertori si legge che il silenzio dell'accusato, in presenza di elementi a carico, è valutabile in senso sfavorevole all'accusato¹⁷. Un tale insegnamento sembrerebbe cozzare, almeno in parte, con il dettato costituzionale, che vuole garantire in forma completa il diritto al silenzio.

Come esponente di un tale orientamento, si prenda, ad es., TS, 14 novembre 2005, n. 1389/2005, *Fundamentos de Derecho*, primero:

«En este sentido, esta Sala ha reiterado que "no puede afirmarse que la decisión de un acusado de permanecer en silencio en el proceso penal no puede tener implicación alguna en la valoración de las pruebas por parte del

¹⁵ Per le modalità da osservarsi a cura della polizia, cfr. AA.VV., *Práctica del proceso cit.*, 154 ss.; per le modalità da osservarsi a cura del P.M., che può anche delegare la p.g. (art. 122 CE, art. 785 bis LECrim, art. 20 RD 769/1987), cfr. il medesimo volume, 174 ss.; per le modalità da osservarsi a cura del giudice istruttore, cfr. il medesimo volume, 228 ss.

¹⁶ «El interrogatorio del acusado es un medio de prueba que se propone sistemáticamente en los escritos de acusación, puesto que en la práctica procesal tiene un valor probatorio indudable, siempre que se practique con todas las garantías»: cfr. AA.VV., *Práctica del proceso cit.*, 415. Sul punto si rinvia comunque al successivo paragrafo 3, appunto dedicato all'esame dell'ipotesi in cui l'accusato renda dichiarazioni (sul fatto proprio).

¹⁷ Così ad es. in AA.VV., *Práctica del proceso cit.*, 688.

tribunal que le juzga. Bien al contrario, se puede decir que dicha decisión, o la inconsistencia de la versión de los hechos que aporta el acusado, habrán de ser tenidas en cuenta por el órgano judicial. La lícita y necesaria valoración del silencio del acusado como corroboración de lo que ya está acreditado es una situación que reclama claramente una explicación del acusado en virtud de las pruebas ya practicadas...” (Vid STEDH Caso Murray de 8.6.96 y Caso Condrom de 2.5.2000 y STC 137/98, de 7 de julio y 202/2000, de 24 de julio).

En definitiva, **el silencio del acusado en ejercicio de un derecho puede ser objeto de valoración cuando el cúmulo de pruebas de cargo reclame una explicación por su parte de los hechos. Pese a su silencio puede deducirse una ratificación del contenido incriminatorio resultante de otras pruebas (véase SSTS de 29 de septiembre de 2.000 y de 27 de junio de 2.002). Este criterio se sustenta también en la doctrina del Tribunal Constitucional, según la cual, ante la existencia de ciertas evidencias objetivas presentadas por la acusación, la omisión de explicaciones acerca del comportamiento enjuiciado en virtud del legítimo ejercicio del derecho a guardar silencio puede utilizarse por el Juzgador para fundamentar la condena, a no ser que la inferencia no estuviese motivada o la motivación incurriese fuese irrazonable o arbitraria (TC 220/1998, FJ 4, por todas) o bien fuese la consecuencia del solo hecho de haber optado la recurrente por guardar silencio. Por lo demás, sin perjuicio de la razonabilidad de la valoración de la negativa inicial a prestar declaración, la condena se ha fundamentado en otras pruebas de cargo válidas que el demandante no ha cuestionado y a cuya valoración judicial, por no ser arbitraria ni irrazonable, nada cabe oponer en amparo (véase STC de 24 de julio de 2.000)».**

Si prenda, invece, il caso giudicato da altra sentenza, TS 29 marzo 1999, R. 470/1999: imputata per reati in materia di stupefacenti, “piz-zicata” in spiaggia alle tre del mattino, in possesso di un telefono cellulare dal quale risultava una chiamata ad altro soggetto, il quale in

quel momento stava sbarcando da un natante nelle vicinanze con un quantitativo di hashish. L'imputata ricorreva per cassazione deducendo (tra l'altro) una insufficienza di indizi a suo carico e affermando genericamente che il suo trovarsi in spiaggia poteva avere delle spiegazioni alternative, ma senza precisare quali. Il TS rigetta sul punto il ricorso e contiene un passaggio a tal proposito molto lucido:

«El silencio es en realidad la ausencia de una explicación que precisamente porque no existe en nada afecta a la racionalidad de la inferencia obtenida de los indicios; una racionalidad en la deducción que, si fluye de los propios indicios, y discurre a través de las reglas de la lógica y de la experiencia, el solo silencio del acusado por sí mismo no destruye ni atenúa. No se condena por no explicar. Se condena por unos indicios suficientes para construir racionalmente una deducción, es decir, por la existencia de una prueba indiciaria, que como tal no encuentra a su vez en el silencio del acusado otra prueba que neutralice su capacidad demostrativa» (Fundamentos de Derecho, Segundo, 6).

A ben guardare, sia pure forse da angolazioni prospettiche non totalmente coincidenti, le due sentenze appena citate sono meno lontane di quel che potrebbe sembrare: ad essere oggetto di valutazione probatoria non è mai il silenzio in sé, ma l'insieme delle prove a carico, suggellato dal, per così dire, “assordante” silenzio dell'accusato.

3. Le dichiarazioni dell'accusato sul fatto proprio.

Qualora l'accusato decida di rendere dichiarazioni, la disciplina cui fare riferimento è quella di cui agli artt. 385-409 LECrim. (contenute nel Libro II, Titolo V, Capítulo IV, rubricato appunto “De las declaraciones de los procesados”).

Per la collocazione sistematica delle norme e la terminologia impiegata, risulta evidente come esse abbiano per oggetto, in verità, le dichiarazioni dell'accusato rilasciate durante la fase preliminare al giudizio. Non esiste, come segnala la dottrina¹⁸, analoga disciplina per

18. CORTES DOMINGUEZ, in AA.VV., *Derecho procesal penal cit.*, 391-392.

l'esame dibattimentale dell'accusato, cui si applicheranno gli articoli sopra segnalati in via suppletiva.

Ora, le norme in questione sono quelle originarie del 1882 e, sia pur vigenti, necessitano senza dubbio in alcuni punti di una interpretazione adeguatrice e, in parte, abrogatrice.

Così ad es. l'art. 387 LECrim recita:

«No se exigirá juramento a los procesados, exhortándoles solamente a decir verdad y advirtiéndoles el Juez de instrucción que deben responder de una manera precisa, clara y conforme a la verdad a las preguntas que le fueren hechas».

Secondo i commentatori questa norma è da intendersi implicitamente abrogata per effetto dell'entrata in vigore della Costituzione. Analogamente per simili fugaci riferimenti contenuti in altre norme successive (art. 391, comma 2 LECrim). Altre norme invece sono apprezzabili e sicuramente in vigore: il divieto di domande capziose o suggestive (art. 389, comma 2 LECrim), il divieto di coazione o minaccia (art. 389, comma 3 LECrim), l'avvertenza che, in caso di silenzio, il procedimento farà il suo corso (art. 392, comma 1 LECrim), la possibilità per l'accusato di ottenere la verbalizzazione di proprie spontanee dichiarazioni e di indicare atti da compiere (art. 396 LECrim), nonché di rendere dichiarazioni quante volte lo ritiene opportuno (art. 400 LECrim). Si precisa che l'eventuale confessione non esime il giudice istruttore dal compiere tutti gli atti necessari alla verifica della confessione stessa ed all'accertamento del reato (art. 406 LECrim).

Secondo la dottrina¹⁹, così configurate ed interpretate, queste norme consentono, nel loro complesso, di classificare l'interrogatorio più come un mezzo di difesa che come un mezzo di prova.

Quid se l'accusato non viene avvisato del suo diritto al silenzio e delle sue altre garanzie difensive, e rende dichiarazioni?

Illuminante, a titolo di esempio e nel solco di una giurisprudenza consolidata, appare la sentenza del TS 27 marzo 2000, R. 498/2000, in materia di dichiarazioni confessorie raccolte dalla polizia giudiziaria senza alcun previo avviso e senza l'assistenza del difensore. Si trattava, nella specie, di due soggetti detenuti per traffico di stupefacenti, dai quali la polizia giudiziaria aveva raccolto delle confessioni quando

19. CORTES DOMÍNGUEZ, *ivi*, 392.

ancora erano in stato di arresto e prima che fossero avvisati dei propri diritti e potessero conferire con l'avvocato (d'ufficio). Un elemento di ulteriore interesse è che la *Audiencia provincial*, giudice di primo grado, aveva assolto gli accusati rilevando l'inutilizzabilità non solo delle confessioni così raccolte ma anche, in via derivata, di tutti i successivi atti. Su ricorso del pubblico ministero, il TS cassa con rinvio tale sentenza, affermando che è condivisibile la dichiarazione di inutilizzabilità delle confessioni, ma non il conseguente automatismo con cui il giudice di primo grado ha dichiarato l'inutilizzabilità di tutte le successive attività. Secondo l'art. 11.1 LOPJ²⁰, infatti, ad essere colpite in via derivata sono solo le prove che discendono in modo diretto od indiretto dalla prova ottenuta in violazione dei diritti fondamentali. Per cui il TS cassa con restituzione al giudice a quo il quale dovrà valutare se nel caso di specie vi fossero ulteriori e indipendenti fonti di prova su cui basare il giudizio.

Quid se l'accusato dichiara contra se in interrogatorio, ma poi, in un successivo interrogatorio o in dibattimento *ritratta* (oppure viceversa: prima nega e poi confessa)? La risposta fornita dalla giurisprudenza spagnola è che, su richiesta di parte, viene data pubblica lettura delle dichiarazioni precedentemente rese e viene chiesto all'accusato di spiegare questa discrepanza (art. 405 LECrim). All'esito di ciò, il giudice del dibattimento può accedere ad entrambe le versioni fornite, e, in base all'effetto di tale contestazione ed ovviamente fornendo in sentenza adeguata motivazione sul punto, utilizzare per la decisione le dichiarazioni che ritenga più convincenti o verosimili²¹. Si tratta di un meccanismo che presenta più di una semplice assonanza con quello previsto, in Italia, dall'art. 503 c.p.p.

Qualcosa di analogo succede anche se all'udienza dibattimentale l'accusato *mantiene il silenzio*: si potranno recuperare eventuali dichiarazioni rese in precedenza (anche qui vi è convergenza con l'art. 513 c.p.p.): cfr. la sentenza TS 8 settembre 1993, ricorso n. 196/1992, *Fundamentos de Derecho*, B, *Primero*)²². La giurisprudenza ha solo

20. Art. 11.1, II° periodo LOPJ: «no surtirán efecto las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, violentando los derechos o libertades fundamentales».

21. PICÓ I JUNOY, *Las garantías constitucionales cit.*, 160, nota 441, anche per indicazione della giurisprudenza costituzionale.

22. «En efecto, el acusado puede o no declarar y si lo hace puede limitar su respuesta a las preguntas que él mismo decida. Es este un derecho universal cuya vigencia es esencial para la construcción de un proceso que responda a las exigencias mínimas de lo que en nuestra sociedad

cura di mettere l'accento sul fatto che, per essere utilizzabile in dibattimento, la dichiarazione c.d. *sumarial* (cioè la dichiarazione in indagini) deve essere stata raccolta nel rispetto di tutte le garanzie²³.

A tale proposito, vale la pena di ribadire che, come già accennato²⁴, la giurisprudenza consente che in dibattimento possano essere recuperate le dichiarazioni che l'accusato ha rilasciato, in indagini, tanto al giudice istruttore, quanto al P.M. quanto, infine (ed è l'ipotesi più problematica), alla polizia: il minimo comune denominatore, che consente tale recupero, è l'avvenuta assunzione delle dichiarazioni con tutte le garanzie e gli avvisi costituzionali (quelli elencati all'art. 520 LECrim)²⁵.

Un'ultima notazione sulle dichiarazioni dell'accusato che siano relative al fatto proprio, che abbiano contenuto "discolpatorio" e che però siano **mendaci**. Anche in questo caso, come già si è visto sopra per il silenzio²⁶, è dato di leggere, nei repertori di giurisprudenza, massime secondo cui una versione mendace dei fatti potrebbe essere valutata come prova a carico²⁷. Anche qui, però, la lettura non delle massime ma delle sentenze per esteso mostra che un tale impiego

se entiende por Estado de Derecho. Pero la negativa a declarar, que desde luego no es presunción de confesión, no puede tampoco impedir que con otras pruebas el Tribunal alcance una determinada convicción de culpabilidad, que también puede obtenerse a través de la valoración que haga de aquellas declaraciones que, prestadas en la fase de investigación, se hayan desarrollado con plenitud de garantías, en este caso con intérprete, con Abogado defensor y en presencia del Ministerio Fiscal, ante el Juez de Instrucción y dando fe de ello al Secretario judicial. (...) El acusado no es un testigo, evidentemente, pero su declaración puede servir para que el Juez o Tribunal consiga una determinada convicción y él mismo con sus manifestaciones puede contribuir a que se introduzca la duda en el juzgador o incluso el convencimiento de su inocencia y un Abogado tiene derecho a interrogarle, pero si él se niega a declarar, hay que respetar la negativa porque es su voluntad libre, dunque con la consecuencia -desfavorable o no, según los casos- de que el Juez sólo cuente con las manifestaciones vertidas en la fase sumarial o de investigación. Al folio 317 consta su declaración prestada, como se dijo, con todas las garantías. En ella se reconoce que recibía 100.000 francos franceses por custodiar a la niña, del 14 al 20 de noviembre en que fue liberada, habiendo llegado la menor a la casa dentro de una bolsa. En estas circunstancias, pese a lo alegado de desconocer la lengua española, es evidente que la inferencia del Tribunal a quo respecto del conocimiento del secuestro entra dentro de la más elemental lógica y de las reglas de la experiencia».

23. Cfr. *supra*, al richiamo della nota 20, per le conseguenze in caso ciò non sia avvenuto.

24. Al richiamo della nota 16.

25. L'ipotesi più delicata è quella della polizia giudiziaria. Sul punto cfr. AA.VV., *Práctica del proceso cit.*, 159, e PICO I JUNOY, *Las garantías constitucionales cit.*, 160, nota 442.

26. Cfr. par. 2, in fine.

27. Cfr. AA.VV., *Práctica del proceso cit.*, 1097.

non avviene mai in funzione decisiva, ma *ad colorandum*, a conferma di un impianto accusatorio già di per sé preesistente e solido (cfr., ad es., il sia pur frettoloso passaggio di TS, 13 marzo 1993, ricorso n. 5666/1990, *Fundamentos de Derecho, Segundo*).

Né pare che ciò debba essere motivo di stupore, quando anche in Italia, ad es., l'alibi mendace è valutato alla stregua di un indizio a carico dell'accusato (Cass., sez. II, 04-02-2004, Gallazzi, in *C.E.D. Cass.*, 228386).

Quanto alle modalità di assunzione delle prove in dibattimento, va ricordato che si inizia con l'esame dell'accusato (se vi sono più accusati, l'ordine è quello di cui all'*escrito de acusación*²⁸), passando poi a quello dei responsabili civili; successivamente si dà ingresso alle prove richieste da ciascuna delle parti, secondo quest'ordine: MF, altre accuse, difese (art. 701 LECrim). Nella prassi prima si procede all'assunzione delle prove testimoniali richieste da tutte le parti e poi di quelle peritali²⁹.

In base al principio del contraddittorio, l'esame di tutti i dichiaranti (accusati, coaccusati, testi, periti) avviene ad opera di parte, secondo domande che ciascuna di esse pone direttamente. Per quanto riguarda l'accusato, la difesa è l'ultima a porre domande³⁰.

4. Le dichiarazioni dell'accusato sulla responsabilità di altri.

Si passi ora ad esaminare l'ipotesi in cui l'accusato, pur avvertito del proprio diritto al silenzio, decida nondimeno di rendere dichiarazioni e, nel farlo, attribuisca ad altri delle responsabilità penali che poi si rivelino essere false.

Volendo qui prescindere dal problema consistente nel come accertare la falsità della dichiarazione, occorre distinguere in base a coloro che sono attinti da questa dichiarazione: da un lato i coaccusati, dall'altro le persone che non rivestano la qualità di accusati (persone offese, testi, terzi totalmente estranei).

Per i **coaccusati** si esaminino i due piani processuale e sostanziale.

28. AA.VV., *Práctica del proceso cit.*, 688.

29. AA.VV., *Práctica del proceso cit.*, 678.

30. AA.VV., *Práctica del proceso cit.*, 690. Sui rapporti tra il primario potere probatorio delle parti ed il residuale potere officioso del giudice cfr. gli artt. 728, 729 e 746.6° LECrim.

A livello di **valutazione processuale** delle dichiarazioni con cui un coaccusato ne accusa un altro, l'ordinamento spagnolo non conosce una disciplina legale della chiamata in correità, sul modello di quella prevista dall'art. 192, commi 3 e 4 c.p.p., ma a risultati praticamente convergenti si arriva in via giurisprudenziale.

Negli anni '80 e nei primi anni '90 dello scorso secolo, la giurisprudenza, partendo dall'idea che il coaccusato è portatore di conoscenze troppo importanti per rinunciarvi *a priori*, affermava che, ove questo, rinunciando al proprio diritto al silenzio, rendesse dichiarazioni eteroaccusatorie, dette dichiarazioni potessero essere valutate dal giudice per vincere la presunzione di innocenza degli altri soggetti, ma dovessero essere valutate con grande attenzione, specie con riguardo alla sfera soggettiva del dichiarante, per escludere moventi come il rancore o la volontà di lucrare vantaggi processuali e così via (c.d. *móviles espurios*)³¹: con un conseguente penetrante obbligo di motivazione.

Più recentemente, tanto il TC quanto il TS hanno aggiunto a tale obbligo di attenta valutazione della sfera se vogliamo soggettiva del dichiarante, un aggancio per dire così oggettivo: la dichiarazione del coaccusato da sola non può bastare a fondare una pronuncia di condanna, occorrendo un riscontro esterno (così, *ex plurimis* e anche con ricchezza di rimandi, sia a giurisprudenza di legittimità che costituzionale, TS, 14 giugno 2006, n. 636/2006, *Fundamentos de Derecho, Quinto*): si parla di *corroboración objetiva*, consistente in «*cualquier hecho, dato o circunstancia externas apto para avalar ese contenido en que consisten las declaraciones concretas de dicho coacusado*»; ancora consistente in «*datos externos a la versión del coimputado que corroboran, no en cualquier punto, sino en relación con la participación del recurrente en los hechos punibles que los órganos judiciales en cuestión consideraron probados*»; si precisa che non possono essere utilizzate a tale scopo le dichiarazioni di altro coimputato.

Sempre a **livello processuale**, si pone un problema ulteriore, cioè il trattamento dei casi in cui il coaccusato, dopo aver reso dichiarazioni nella fase delle indagini, all'udienza non si presenti, non dichiararsi o dichiararsi diversamente³².

31. Cfr. MIRA ROS, *Régimen actual de la conformidad*, Colex, Madrid, 1998, 522, nota 112.

32. AA.VV., *Práctica del proceso cit.*, 700.

Va detto, innanzitutto, che la **presenza** dell'accusato al processo è, in linea di principio, necessaria. Nell'ordinamento spagnolo non si può procedere alla celebrazione del dibattimento senza la presenza fisica dell'accusato, che non è obbligato a sottoporsi ad esame, ma si a comparire, comportando la sua assenza la dichiarazione c.d. di *rebeldía* e la conseguente sospensione del processo³³. L'unica eccezione è data, nell'*abreviado*, dal combinato degli artt. 765.2, 775, 786 LECrim che, a certe condizioni, consentono la celebrazione del processo *in absentia*.

Per cui la mancata presenza, ove sia ovviamente dovuta ad impossibilità sopravvenuta, rende le dichiarazioni rese in precedenza acquisibili ed utilizzabili *ex art. 730 LECrim* ("*podran tambien leerse a instancia de cualquiera de las partes las diligencias practicadas en el sumario, que, por causas independientes de la voluntad de aquellas, no pueden ser reproducidas en el juicio oral*").

L'art. 730 LECrim - che equivale al nostro art. 512 c.p.p. - è ovviamente una norma cruciale per testare la effettiva centralità del dibattimento: più se ne dilata l'ambito di applicazione, infatti, più ampie risultano le deroghe al contraddittorio. A tale proposito, la giurisprudenza spagnola enuncia una serie di **criteri**, in presenza dei quali gli atti di indagine possono essere recuperati in dibattimento:

- requisito materiale: l'impossibilità di riprodurre l'atto nel dibattimento;
- requisito soggettivo: l'atto da recuperare deve essere stato assunto dal giudice istruttore;
- requisito oggettivo: la possibilità di contraddittorio nell'assunzione di tale atto d'indagine;
- requisito formale: l'acquisizione mediante lettura appunto in dibattimento.

Nel caso del coimputato, a mancare è sovente il requisito oggettivo, dato che non è ovviamente previsto che le sue dichiarazioni, in indagini, siano raccolte nel contraddittorio con gli altri coimputati. Un espediente pratico a tale ostacolo consiste nella possibilità, ammessa dalla giurisprudenza, di sentire come testimoni coloro che hanno assunto le dichiarazioni di costui in indagini (solitamente, la polizia

33. La regola si applica anche ai processi con più imputati, salva, in questo caso, la decisione del giudice di separare le diverse posizioni.

giudiziaria; per questa complessa fattispecie, cfr. STS, 8 maggio 2002, n. 791/2002, *Fundamentos de Derecho, Segundo*, 3-4).

Nel diverso caso di **silenzio** o di **versioni contraddittorie**, la disciplina ed i principi applicati dalla giurisprudenza sono i medesimi già visti per quel che riguarda l'accusato (cfr. *supra*, par. 2): quanto dichiarato in precedenza verrà sottoposto, ad istanza di parte, a lettura e quindi "contestato" al coaccusato. Qui non si pongono remore di utilizzabilità, come per l'art. 730 c.p.p., dato che la prova, si afferma, viene formata nel contraddittorio³⁴. A seguito di detta contestazione, il giudice potrà utilizzare, a fini decisori, tanto le dichiarazioni rese in indagini quanto quelle rese in dibattimento, con due limiti:

- dovrà fornire una congrua motivazione, in sentenza, circa le ragioni della propria scelta;
- dovrà comunque attribuire alla dichiarazione resa dal coimputato il valore di elemento di prova da corroborare.

A **livello sostanziale**, la giurisprudenza in sentenze recenti ma che hanno messo capo ad un orientamento ormai consistente affermano che

«es cierto, como se señala en la doctrina jurisprudencial expuesta, que el coacusado no está obligado a decir verdad, aunque no es menos cierto que ello no supone que pueda acusar a otros de manera impune. Las acusaciones inveraces serían constitutivas de acusación y denuncia falsa» (ancora TS, 14 giugno 2006, n. 636/2006, *Fundamentos de Derecho, Quinto*; con questa molte altre sentenze riprendono tale affermazione).

Una sentenza, TS 20 dicembre 2002, n. 1737/2002, si spinge addirittura a sostenere:

«cuando el coimputado se extiende en consideraciones y datos, que implican a otras personas, se convierte en un testigo que tiene la obligación de declarar y de decir la verdad, pudiendo incurrir en el delito de falso testimonio o de acusación y denuncia falsa» (*Fundamentos de derecho, Tercero*, 3-).

34. Vi è davvero una singolare convergenza tra l'atteggiarsi della prassi spagnola e quanto avveniva, nel processo penale italiano, per effetto della sentenza della Corte costituzionale 02-11-1998, n. 361 (in *Foro it.*, 1998, I, 3441), prima che intervenissero la legge costituzionale n. 2 del 1999 e la successiva legge "attuativa" n. 63 del 2001.

Si è di fronte, però, ad un *hapax legomenon*.

Tali pronunce invitano quindi ad esaminare le due fattispecie delittuose che, nel sistema spagnolo, puniscono chi falsamente accusi un altro soggetto di aver commesso un reato.

Il **primo** delitto è quello di «*calumnia*», previsto dall'art. 205 del codice penale spagnolo, secondo cui «*es calumnia la imputación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad*». Nella sistematica del codice penale spagnolo, la calunnia è il più grave dei delitti contro l'onore (con una diversità di bene giuridico tutelato evidente, rispetto alla calunnia italiana).

Il **secondo** delitto da considerare è quello di «*acusación y denuncia falsas*», previsto dall'art. 456 del codice penale spagnolo, inserito nel titolo dei delitti contro l'amministrazione della giustizia (il successivo art. 457 punisce la simulazione di delitti³⁵).

Ne riporto per intero il testo:

«1. Los que, con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad, imputaren a alguna persona hechos que, de ser ciertos, constituirían infracción penal, si esta imputación se hiciera ante funcionario judicial o administrativo que tenga el deber de proceder a su averiguación, serán sancionados:

Con la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de doce a veinticuatro meses, si se imputara un delito grave.

Con la pena de multa de doce a veinticuatro meses, si se imputara un delito menos grave.

Con la pena de multa de tres a seis meses, si se imputara una falta.

2. No podrá procederse contra el denunciante o acusador sino tras sentencia firme o auto también firme, de sobreseimiento o archivo del Juez o Tribunal que haya conocido de la infracción imputada. Estos mandaràn proceder de oficio contra el denunciante o acusador siempre que de la causa principal resulten indicios bastantes de la fal-

35. *«El que, ante alguno de los funcionarios señalados en el artículo anterior, simulare ser responsable o víctima de una infracción penal o denunciare una inexistente, provocando actuaciones procesales, será castigado con la multa de seis a doce meses».*

sedad de la imputación, sin perjuicio de que el hecho pueda también perseguirse previa denuncia del ofendido».

Nel caso di affermazioni eteroaccusatorie false, effettuate dal coimputato, il reato che si realizza è, secondo il principio di specialità, non la calunnia, ma la «*acusación y denuncia falsa*»³⁶.

Sin qui le riflessioni di "mero diritto", ma occorrerebbe probabilmente riflettere sul cruciale nodo della efficacia di tali fattispecie sanzionatorie, che non trovano frequente applicazione nella prassi quotidiana.

Anche attribuire falsamente a terzi estranei, che non abbiano nemmeno la qualità di (co)imputati, la responsabilità per fatti costituenti reato (vittime, testimoni, o terzi totalmente estranei) comporta una duplice conseguenza sul piano processuale e su quello sostanziale.

Sostanzialmente, si commettono i reati appena visti sopra.

Processualmente, a fronte di una notizia di reato emergente in quel momento, il giudice del dibattimento avrebbe il dovere di trasmettere gli atti al giudice istruttore, per consentirgli di aprire una formale indagine.

Un'ultima ipotesi che merita di essere esaminata si ha quando la posizione del coaccusato sia, per una qualsiasi ragione, **definita con sentenza irrevocabile** (ad es., per sua *conformidad*³⁷) e con precedenza rispetto alle posizioni degli altri coaccusati. Anche alla luce dell'intervento operato, in Italia, dalla legge n. 63 del 2001, viene infatti naturale chiedersi in che veste, in Spagna, tale soggetto possa essere sentito nel processo che prosegue nei confronti degli altri accusati: sempre come coaccusato oppure come testimone?

In giurisprudenza sono state espresse, negli anni '90 dello scorso

36. Il terzo possibile reato, la falsa testimonianza, adombrato dalla sentenza TS 20 dicembre 2002, n. 1737/2002, è, come detto, un *hapax legomenon*.

37. La *conformidad* può, con una certa approssimazione, essere avvicinata al patteggiamento italiano. Sul punto sia consentito il rinvio a MARCOLINI, *Il patteggiamento nel sistema della giustizia penale negoziata*, Giuffrè, Milano, 2005, 70 ss.

La possibilità di una *conformidad* soggettivamente parziale, apparentemente esclusa dalla lettera della legge (artt. 655, comma 4 e 697, comma 2 LECrim), viene in realtà ammessa dalla giurisprudenza, anche sulla base dell'appiglio normativo offerto, nel giudizio *abreviado*, dall'art. 762.6 LECrim, secondo cui il giudice, quando si trova di fronte a più reati connessi o a più imputati, può disporre la formazione di fascicoli separati «*que resulten convenientes para simplificar y activar el procedimiento*».

secolo, ambedue le opinioni: TS, 14 febbraio 1995, propendeva per lo status di coaccusato, assistito dal diritto al silenzio; TS, 12 marzo 1994, n. 627/1994, invece, sosteneva lo status di testimone, con obbligo di comparire e di rispondere secondo verità.

La maggior parte della dottrina ritiene corretta quest'ultima soluzione, con una varietà di argomentazioni: solo imponendo un obbligo testimoniale, ci si pone al riparo da eventuali lacune probatorie nel processare gli altri coaccusati; l'impegno a collaborare dovrebbe essere un necessario complemento per chi sia uscito dal processo con una serie di benefici; la presenza, comunque, di una sentenza passata in giudicato pone il soggetto al riparo da ogni conseguenza sfavorevole della propria deposizione, consentendo l'ordinamento spagnolo una revisione solo *pro reo*³⁸.

La più recente giurisprudenza sembra aver aderito alla tesi della natura testimoniale, proprio per le ragioni istruttorie sopra segnalate (cfr. TS 19 luglio 2000, n. 1079/2000).

Tale orientamento ha poi l'indubbio pregio di non escludere, una volta raccolta la "testimonianza" del soggetto, una particolare cautela nella sua valutazione.

Con la mia relazione credo di aver davvero dimostrato molto bene quanto dicevo in esordio, e cioè che nell'approcciare un sistema straniero, il comparatista rischia davvero di perdersi nella "tirannide dei dettagli"; d'altro canto, è probabilmente nei cosiddetti dettagli che vivono e si testano, quotidianamente, le garanzie della persona.

Chiudo e ringrazio per l'attenzione.

38. Cfr. MIRA ROS, *Régimen actual cit.*, 519 ss.; DE DIEGO DIEZ, *La conformidad del acusado*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 1997, 354 ss.

INDICE

INTRODUZIONE

avv. Renato Papa pag. 3

PRESENTAZIONE DEL CONVEGNO

avv. Renato Papa pag. 5

I SESSIONE

Introduzione

Prof. Mario Chiavario pag. 11

La difesa dell'imputato tra il silenzio e la menzogna

Avv. Prof. Angelo Giarda pag. 16

Il divieto di difendersi mentendo nella cultura
e nella pratica giudiziaria di Scozia

Dott. Simon R. Di Rollo pag. 28

Il diritto di mentire dell'imputato quale facoltà
indispensabile per garantire l'inviolabilità del diritto di difesa

Avv. Alfredo De Francesco pag. 35

Diritto al silenzio e facoltà di mentire nel sistema spagnolo

Dott. Stefano Marcolini pag. 46

Difendersi mentendo tra diritto penale e processo

Avv. Prof. Carlotta Conti pag. 68

Considerazioni conclusive I sessione

Prof. Mario Chiavario pag. 86

II SESSIONE

Il punto di vista del magistrato

Dott. Ubaldo Nannucci pag. 91

Diritto di mentire e moderna concezione della difesa penale

Avv. Prof. Eraldo Stefani pag. 102

Configurabilità e limiti dell'abuso nell'esercizio del diritto
di difesa: la menzogna dell'imputato tra garanzie difensive
e doveri di lealtà processuale

Prof.ssa Elena Catalano pag. 114

Le prospettive di riforma

Prof. Paolo Tonini pag. 129

INTERVENTI-DIBATTITO

Dott. Giuseppe Battarino pag. 145

Avv. Prof. Paolo Laszloczky pag. 148

Prof.ssa Elena Catalano pag. 150

Dott. Ubaldo Nannucci pag. 152

CONCLUSIONI

Avv. Prof.ssa Francesca Ruggieri pag. 154

Finito di stampare
nel mese di marzo 2007
presso la
Grafica Marelli
di Como